COMUNE DI SAN BELLINO

ORDINANZA

N. 7 DEL 05-12-2019

Oggetto: OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CAMPO C (AREA VECCHIA) DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI VIA ZANELLA.

Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che è intenzione dell'Ente procedere alle operazioni di estumulazioni ordinarie relative alle tombe site nel campo C (Area Vecchia) prive di concessione d'uso o scadute e non rinnovate;

RICHIAMATI:

- Il DPR 285/1990 e successive modificazioni;
- La Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010 n.18, norme in materia funeraria;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. nr. 29 del 21/07/2016;
- La circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
- La D.G.R. del Veneto n. 433 del 04 aprile 2014 per quanto pertinente ed attinente;
- Il D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO che la cittadinanza è stata avvisata mediante apposito Avviso del 26/07/2019 pubblicato albo online, sul sito del Comune ed affisso presso il Cimitero del Capoluogo di Via Zanella;

ACCERTATO che per tutte le salme sepolte nelle aree interessate alle suddette operazioni è già trascorso il periodo minimo di tumulazione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990;

RITENUTO di dover procedere alle operazioni di estumulazioni ordinarie sulle tombe individuate nel Campo C del Cimitero del Capoluogo prive di concessione d'uso o scadute e non rinnovate come da elenco riportato nell'allegato "A" alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE le dichiarazioni di volontà dei familiari o aventi diritto, già acquisite agli atti dell'Ufficio, con le quali gli stessi hanno reso le necessarie disposizioni per la destinazione dei resti ossei o mortali relativi ai defunti contenuti nelle suddette sepolture;

ORDINA

che nel periodo intercorrente dal 13 Gennaio al 30 Giugno 2020 vengano effettuate le estumulazioni dei defunti tumulati nelle aree in dettaglio di cui all'allegato "A", secondo il calendario appositamente predisposto dal competente ufficio servizi cimiteriali, in base ad una programmazione giornaliera fino a conclusione di tutte le operazioni;

INFORMA CHE

- le operazioni di estumulazione ordinaria saranno materialmente effettuate a cura della ditta specializzata che risulterà aggiudicataria del servizio, previa adozione di tutte le necessarie misure atte a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata;

- tutte le spese per le operazioni, a partire dalle estumulazioni fino alla destinazione e riposizione dei defunti, compreso il ripristino dei luoghi, sono a carico dei familiari o aventi diritto o comunque dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria;

- che i resti mortali saranno inumati nel cimitero di Presciane nel campo degli indecomposti, salvo che i congiunti ne chiedano un trattamento diverso e/o una differente destinazione;

- che i resti ossei saranno riversati nell'ossario comune dello stesso cimitero, salvo che i congiunti ne chiedano un trattamento diverso e/o una differente destinazione;

- che spetta agli operatori cimiteriali stabilire se la salma al momento dell'estumulazione risulta mineralizzata completamente o meno;

- i congiunti interessati che ne hanno titolo, che i resti dei defunti estumulati, a loro scelta e previe le prescritte autorizzazioni di cui dovranno munirsi, potranno:
    - essere avviati a cremazione secondo la richiesta o l'assenso degli aventi diritto (coniuge, o in difetto, maggioranza assoluta dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile) ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa;
    - se trattasi di resti mortali, essere ricomposti in nuovo feretro e trasferiti ad altro tumulo nello stesso o in altro cimitero;
    - se trattasi di resti ossei, essere raccolti in apposita cassetta ossario e tumulati nello stesso o in altro cimitero anche insieme al feretro di un altro congiunto;

INVITA

- gli interessati, che non hanno ancora provveduto, a prendere contatti con l'ufficio Servizi Cimiteriali entro il 31 dicembre 2019, negli orari di apertura, per disporre e concordare in merito al proprio caro estinto;

- i congiunti o coloro che vi abbiano interesse, al ritiro di eventuali oggetti di valore (effetti personali del defunto, vasi, foto, ornamenti, piastre, cordoli, altri rivestimenti, ecc.), a propria cura e spese entro 15 (quindici) giorni dall'eseguita estumulazione, decorsi i quali tutti i residui senza valore commerciale saranno trattati come rifiuti cimiteriali e smaltiti;

STABILISCE CHE

- le spese per l'eventuale concessione di cellette ossario/cinerarie, per l'acquisto di cassettine di zinco o urna cineraria, per le operazioni di chiusura o inserimento dei resti ossei o cinerari in altra sepoltura sono a carico dei richiedenti;

- in caso di irreperibilità dei familiari o aventi diritto, o nel caso in cui nessuno di questi abbia fornito indicazioni sulla collocazione dei resti ossei o resti mortali (in caso di incompleta mineralizzazione) entro la data del 31 dicembre 2019 sopra indicata, il Comune ritiene configurato il disinteresse e pertanto i resti ossei sono destinati alla successiva deposizione nell'ossario comune e gli eventuali resti inconsunti inumati per altri 5 anni nell'apposito campo individuato nel Cimitero di Presciane, senza obbligo di ulteriori formalità;

RICORDA CHE

- la regolamentazione indicata nella presente ordinanza è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano durante l'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria;

DISPONE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- sia affisso fino al termine delle operazioni di estumulazione in luogo ben visibile al pubblico presso il cimitero del capoluogo, nonché all'albo pretorio comunale;

- sia adeguatamente reso noto attraverso i consueti canali comunicativi istituzionali di cui si avvale il Comune di San Bellino;
- sia trasmesso per conoscenza a:

Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo
Prefettura di Rovigo
Uffici del Comune ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

RENDE NOTO

- Che ai sensi della Legge 241 /1990 e successive integrazioni e modificazioni, responsabili dei procedimenti, per la parte di rispettiva competenza, sono:
- Campion Geom. Gian Paolo- Responsabile per la parte tecnica;
- Botton Rag. Bruna - Responsabile per la parte contabile;
- Cristaldi Rag. Carmelina- Addetta all'Ufficio Servizi Demografici per la parte amministrativa;
- Che per le violazioni alla presente ordinanza e alle disposizioni di legge in essa citate, si applicano le sanzioni richiamate dall'art. 71 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRILLO GIOVANNI